

Pubblicato il 12/12/2019

**N. 01347/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 00008/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.F. Immobiliervice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Baglio Abele S.r.l.S., Impresa Pirrone Benita non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del D.D.G 1742/3S dell'11.10.2018, dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione siciliana notificato in data 18.10.2018 con il quale, nell'approvare l'elenco delle operazioni non ammesse, include l'istanza della ricorrente motivando l'esclusione con il fatto che “l'attività esercitata non rientra in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 comma 1 dell'avviso”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 7/11/2019:*

- della nota Prot. n. 49237 dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione siciliana del 1 agosto 2019 con la quale l'Amministrazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dalla ricorrente motivando che “l'impresa SF Immobiliarservice s.r.l. esercitava, al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, l'attività primaria individuata con il Codice ATECO 2007 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri, non rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato 1 (...)”.
- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista l'ordinanza n. 310/2019 di rigetto della domanda cautelare, riformata in seconde cure dal C.G.A., in ragione della nuova produzione documentale, giusta ordinanza n. 423/2019 del 20/06/2019;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in ragione della pronuncia del C.G.A. ord. n. 423/2019 del 20/06/2019 e della nuova produzione documentale in atti versata da parte ricorrente in data 7/11/2019 (certificato della Agenzia delle Entrate di Trapani – Sportello di Alcamo, prot. 16714/2019 del 26/02/2019) contestualmente ai motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di “riesame” adottato dall’Amministrazione”, il ricorso appare supportato da sufficienti profili di *fumus boni iuris*, per cui –valutato altresì il danno grave ed irreparabile connesso all’utilizzo dei finanziamenti regionali– sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito sul ricorso introduttivo stante la natura del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

Considerato che il ricorso è stato intimato a soli due controinteressati per cui, valutata la sussistenza di potenziali ulteriori controinteressati, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio;

Ritenuto che, alla luce del potenziale elevato numero dei soggetti controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare sin d’ora l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell’Assessorato delle

Attività Produttive, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4/06/2020;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**